

STATUTO DELLA FONDAZIONE

"NEX GEN FOUNDATION E.T.S."

TITOLO I – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPO

Articolo 1 – (Costituzione e sede)

1. È costituita una fondazione di diritto privato senza scopo di lucro denominata "NEX GEN FOUNDATION Ente del Terzo Settore", in breve "NEX GEN FOUNDATION ETS" (di seguito "Fondazione").
2. A decorrere dall'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), la Fondazione assume la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e acquista personalità giuridica.
3. La Fondazione è indipendente, apartitica e non persegue fini di lucro.
4. La sede legale è in Roma. Il Consiglio di Amministrazione può istituire, modificare o sopprimere sedi operative, delegazioni o rappresentanze in Italia e all'estero.

Articolo 2 – (Scopi e attività di interesse generale)

1. La Fondazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, promuovendo la crescita culturale, educativa e professionale dei giovani, nonché la valorizzazione del merito, del talento e dell'impegno giovanile.
2. Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, la Fondazione esercita in via principale o esclusiva le seguenti attività di interesse generale:
 - Educazione, istruzione e formazione professionale (art. 5, comma 1, lett. d, D.Lgs. 117/2017), nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d);
 - Formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (art. 5, comma 1, lett. l, D.Lgs. 117/2017);
 - Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale (art. 5, comma 1, lett. i, D.Lgs. 117/2017);
 - Beneficenza e sostegno a giovani in condizioni di disagio economico o sociale (art. 5, comma 1, lett. u, D.Lgs. 117/2017);
 - Promozione della cittadinanza attiva, della solidarietà e della partecipazione dei giovani alla vita democratica;
 - Servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone (art. 5, comma 1, lett. p, D.Lgs. 117/2017).
3. La Fondazione, per il perseguimento dei propri scopi, potrà:
 - Istituire borse di studio, premi e contributi al merito;
 - Organizzare laboratori, corsi, campus, eventi culturali e artistici;
 - Promuovere ricerca e innovazione sociale nel campo dell'educazione e della formazione giovanile;
 - Collaborare con scuole, università, enti pubblici e privati, imprese e associazioni;
 - Aderire a progetti nazionali e internazionali rivolti ai giovani;
 - Promuovere, istituire, sviluppare e realizzare, anche per conto di altri soggetti, iniziative, ricerche, studi, pubblicazioni, premi, borse di studio, manifestazioni, eventi culturali, giornate

STATUTO DELLA FONDAZIONE

"NEX GEN FOUNDATION E.T.S."

di studio, convegni e seminari, dibattiti pubblici e confronti civici, trasmissioni televisive, radiofoniche e multimediali, nonché svolgere attività editoriali, anche con assunzione di partecipazioni in società, ed attività di formazione professionale;

- Realizzare e divulgare prodotti editoriali, di editoria elettronica e multimediali;
- Organizzare e gestire reti telematiche, centri di programmazione ed archiviazione di dati, portali informatici, nonché biblioteche e librerie informatiche e tradizionali;
- Stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri con enti pubblici e privati ritenute opportune e utili per il raggiungimento degli scopi statuari;
- Amministrare e gestire i beni mobili ed immobili di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- Stipulare convenzioni con imprese ed enti pubblici o privati per l'affidamento a terzi di studi, ricerche o di parte delle attività connesse e strumentali al perseguimento degli scopi istituzionali;
- Costituire, acquisire, detenere o assumere, direttamente o indirettamente, partecipazioni ed interessenze in società di qualunque tipo, associazioni o fondazioni, consorzi o enti aventi scopi analoghi, connessi o affini al proprio e comunque compatibili con il conseguimento delle finalità sociali della Fondazione;
- Acquisire e cedere, anche su licenza, marchi, brevetti e altri diritti di privativa inerenti all'attività svolta;
- Istituire in Italia e all'estero sedi e filiali operative.

4. La Fondazione può esercitare attività diverse, purché secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri e i limiti definiti ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e del relativo decreto ministeriale attuativo.

5. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione a norma dell'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 3 – (Durata)

La Fondazione ha durata illimitata, salvo scioglimento deliberato nei modi previsti dalla legge e dal presente statuto.

TITOLO II – PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

Articolo 4 – (Patrimonio)

1. Il patrimonio è costituito da:

- Il fondo di dotazione iniziale;
- Contributi e donazioni dei fondatori e di terzi;
- Lasciti testamentari e liberalità;
- Beni mobili e immobili;
- Rendite e proventi del patrimonio;
- Contributi pubblici o privati;

STATUTO DELLA FONDAZIONE

"NEX GEN FOUNDATION E.T.S."

- Proventi derivanti da attività consentite ai sensi del Codice del Terzo Settore.
2. Il patrimonio e le risorse sono destinati esclusivamente al perseguimento delle finalità istituzionali e civiche dell'ente.

Articolo 5 – (Risorse economiche)

Le risorse economiche provengono da:

- a. Contributi di fondatori e sostenitori;
- b. Donazioni, lasciti, liberalità;
- c. Contributi da enti pubblici o privati;
- d. Proventi da attività istituzionali, secondarie e accessorie;
- e. Raccolte fondi e rendite patrimoniali.

TITOLO III – ORGANI DELLA FONDAZIONE

Articolo 6 – (Organi)

Sono organi della Fondazione:

- a. Il Consiglio di Amministrazione;
- b. Il Presidente;
- c. Il Comitato di Fondazione;
- d. L'Organo di Controllo;
- e. Il Revisore Legale dei Conti (qualora nominato nei casi di legge);
- f. L'eventuale Direttore Generale o altre strutture operative.

Articolo 7 – (Consiglio di Amministrazione)

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre (3) a cinque (5) membri, incluso il Presidente.
2. I consiglieri durano in carica cinque (5) anni, sono rieleggibili e restano in carica sino all'insediamento dei successori.
3. Il primo Consiglio di Amministrazione è nominato nell'atto costitutivo.
4. Alla scadenza o in caso di vacanza, la nomina dei nuovi componenti spetta al Comitato di Fondazione, che li sceglie tra persone di comprovata esperienza nei settori dell'educazione, formazione, cultura e impresa sociale.
5. In caso di vacanza durante il mandato, il Consiglio di Amministrazione può cooptare un componente provvisorio, soggetto a ratifica del Comitato entro novanta (90) giorni.
6. Non possono essere nominati e decadono dall'ufficio i soggetti che si trovino nelle cause di ineleggibilità o decadenza di cui all'art. 2382 c.c.
7. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno, è validamente costituito con la maggioranza dei componenti in carica e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

STATUTO DELLA FONDAZIONE

"NEX GEN FOUNDATION E.T.S."

8. Le riunioni possono svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione e videoconferenza.

Articolo 8 – (Competenze del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'ente. In particolare:

- a. Definisce le linee strategiche e i programmi annuali e pluriennali di attività;
- b. Approva il bilancio preventivo, il bilancio di esercizio e, ove obbligatorio per legge, il bilancio sociale;
- c. Delibera su tutti gli atti di straordinaria amministrazione;
- d. Nomina e revoca il Presidente e, eventualmente, il Direttore Generale;
- e. Stabilisce limiti e deleghe per l'amministrazione ordinaria;
- f. Propone al Comitato di Fondazione eventuali modifiche statutarie, trasformazioni o lo scioglimento dell'ente;
- g. Esercita ogni altra funzione non espressamente riservata ad altri organi dalla legge o dallo statuto.

Articolo 9 – (Presidente)

1. Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti e dura in carica quanto il Consiglio medesimo.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio.
3. Egli compie gli atti di ordinaria amministrazione, sovrintende all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e cura i rapporti istituzionali.
4. Gli atti di straordinaria amministrazione sono riservati alla competenza collegiale del Consiglio di Amministrazione.
5. In caso di assenza o temporaneo impedimento, le funzioni sono esercitate dal Vicepresidente, se nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 10 – (Direttore Generale)

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale, determinandone funzioni, poteri, compenso e durata.
2. Il Direttore Generale cura l'esecuzione operativa dei programmi e, su delega del CdA, può compiere atti di gestione ordinaria.
3. Il Direttore Generale è revocabile in ogni momento per giusta causa.
4. La carica di Presidente non è incompatibile con la carica di Direttore Generale.

Articolo 11 – (Comitato di Fondazione)

1. Il Comitato di Fondazione è organo di indirizzo, garanzia statutaria e vigilanza.
2. È composto da tre (3) membri, nominati con atto pubblico dal fondatore, scelti tra personalità di riconosciuta competenza ed eticità nei settori della cultura, della formazione e dell'impegno sociale.

STATUTO DELLA FONDAZIONE

"NEX GEN FOUNDATION E.T.S."

3. I componenti durano in carica a vita; in caso di dimissioni, permanente impedimento giudizialmente accertato o decesso di un membro, il Comitato procede alla sostituzione mediante cooptazione con delibera assunta all'unanimità dei membri superstiti.

4. Al Comitato di Fondazione spetta:

- a. Nominare i membri del Consiglio di Amministrazione alla scadenza statutaria o in caso di vacanza definitiva;
- b. Approvare le proposte di modifica dello statuto, di trasformazione, fusione o scioglimento della Fondazione deliberate dal CdA;
- c. Vigilare sull'attività generale e sulla coerenza con le finalità istituzionali;
- d. Revocare il Consiglio di Amministrazione o singoli membri per gravi e comprovate irregolarità gestionali;
- e. Esercitare poteri sostitutivi temporanei di ordinaria amministrazione in caso di totale vacanza del Consiglio o del Presidente, per un termine non superiore a 180 (centottanta) giorni.

5. Le deliberazioni del Comitato di Fondazione sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica.

Articolo 12 – (Organo di Controllo)

1. Nelle fondazioni del Terzo Settore è obbligatoria la nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico, ai sensi dell'art. 30, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

2. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'art. 2399 c.c. I componenti devono essere scelti tra i soggetti iscritti nel registro dei revisori legali, ovvero tra gli iscritti negli albi professionali individuati dall'art. 2397, comma 2, c.c. In caso di organo collegiale, tali requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

3. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

4. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attestando che il bilancio sociale, ove redatto, sia conforme alle linee guida ministeriali (art. 14 D.Lgs. 117/2017).

5. L'Organo di Controllo può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo, richiedendo notizie e chiarimenti agli amministratori.

6. I componenti dell'Organo di Controllo possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

Articolo 13 – (Revisore Legale dei Conti)

1. Qualora ricorrano i presupposti e le soglie dimensionali previste dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017 (o qualora l'Organo di Controllo non sia integralmente composto da revisori legali abilitati), la Fondazione nomina un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

2. Il Revisore Legale dei Conti esercita il controllo contabile e la revisione legale del bilancio, dura

STATUTO DELLA FONDAZIONE

"NEX GEN FOUNDATION E.T.S."

in carica tre (3) esercizi ed è rieleggibile.

TITOLO IV – BILANCIO, LIBRI SOCIALI E SCIoglIMENTO

Articolo 14 – (Esercizio finanziario e bilanci)

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio (o sei mesi in casi motivati), il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità agli artt. 13 e 14 del D.Lgs. 117/2017 e ai modelli ministeriali vigenti.
3. Qualora i ricavi, rendite, proventi o entrate superino la soglia di legge (attualmente 1 milione di euro ex art. 14 CTS), la Fondazione redige e deposita presso il RUNTS il bilancio sociale.
4. Gli eventuali utili o avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali statutarie.

Articolo 15 – (Libri sociali)

La Fondazione tiene e aggiorna i seguenti libri sociali a norma dell'art. 15 del D.Lgs. 117/2017:

- a. Libro dei verbali e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- b. Libro dei verbali e delle deliberazioni del Comitato di Fondazione;
- c. Libro dei verbali e delle adunanze dell'Organo di Controllo e del Revisore;
- d. Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale (art. 17 CTS);
- e. Registro dei sostenitori e donatori (se istituito).

Articolo 16 – (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

1. In caso di scioglimento, estinzione o cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio competente del RUNTS di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore con finalità analoghe o ai fini di utilità sociale, designati dal Consiglio di Amministrazione sentito il Comitato di Fondazione.
2. È severamente vietata qualsiasi devoluzione o ripartizione del patrimonio tra fondatori, amministratori o collaboratori.

Articolo 17 – (Norme finali e di rinvio)

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le norme del Codice Civile, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e relative disposizioni attuative vigenti.

Documento redatto ad uso informativo e di consultazione. Il testo originale ed ufficiale dello Statuto, munito di efficacia legale, è ritualmente depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).